



Comune di Montefalcone Appennino

Provincia di Fermo

MACELLAZIONE SUINI AD USO PRIVATO DICEMBRE 2017-FEBBRAIO 2018

Prot. n. 3462

IL SINDACO

Visti gli artt. 1, e 13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni 30.12.1928 n° 3298;

Visto il DL.vo n° 333 del 01/09/1998 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

Visto il Regolamento CE 1099/09 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione

Vista l'O.M. in data 03/12/1958 che, tra l'altro, dette norme per la esecuzione obbligatoria dell'esame trichinoscopico da praticarsi su tutti i suini macellati;

Visto il Regolamento CE 2075/05 e smi che definisce norme applicabili ai Controlli Ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni;

ORDINA

A decorrere dal 01.12.2017 e fino al 15.02.2018 è consentito agli allevatori macellare i suini a domicilio per autoconsumo.

La macellazione dovrà avvenire con metodo eutanasico mediante stordimento preventivo con l'uso di pistola a proiettile captivo, seguito dalla immediata iugulazione.

Gli interessati debbono:

- 1) Provvedere prima della macellazione al versamento di Euro 8,49 a capo su C/C postale SIAOA n. 76806884 - ASUR SERVIZIO TESORERIA – CAUSALE AUTORIZZAZIONE MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO ritirando l'apposito bollettino presso le Sedi designate dal SIAOA della Area Vasta n° 4;
- 2) Presentare l'intera corata, compresi i muscoli diaframmatici ed i reni, alla visita ispettiva che avrà luogo nelle sedi e negli orari indicati dall'Area Prevenzione – Dipartimento di Prevenzione dell'Asur Marche Area Vasta n. 4 con prot. 1535/2017 del 21/11/2017.
Dovrà altresì essere presentata copia del mod. 4 (dichiarazione di provenienza) o copia del certificato d'acquisto ed il codice aziendale rilasciato dalla Area Vasta n° 4.



Comune di Montefalcone Appennino

Provincia di Fermo

- 3) Portare la corata nel luogo di visita, facendo uso di contenitori atti a non spargere in alcun modo sangue, muniti delle due copie delle autorizzazioni e della ricevuta di pagamento.
- 4) Considerata la necessità di eseguire l'esame trichinoscopico delle carni prima del loro consumo, le medesime non dovranno essere in alcun modo utilizzate se non trascorse almeno 48 ore dalla visita ispettiva.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, salvo le maggiori pene per i reati di competenza dell'autorità giudiziaria.

Dalla Civica Residenza, li 27/11/2017

IL SINDACO
Rag. Adamo Rossi

